

# Ordinanza del DATEC concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza

**Modifica del 1° dicembre 2009**

---

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia  
e delle comunicazioni (DATEC)*

*ordina:*

I

L'ordinanza del DATEC del 9 ottobre 1997<sup>1</sup> concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza è modificata come segue:

*Art. 10 cpv. 1 lett. a e 8*

<sup>1</sup> Per la rete flottante libera valgono le seguenti misure massime e minime:

- a. magliatura di almeno 38 mm;

<sup>8</sup> Si possono impiegare le seguenti reti:

- a. dal 31 marzo alle ore 12.00 del 1° maggio: due reti con una magliatura di almeno 38 mm e due reti con una magliatura di almeno 40 mm;
- b. dal 1° maggio alle ore 12.00 del 1° luglio: una rete con una magliatura di almeno 38 mm e tre reti con una magliatura di almeno 40 mm;
- c. dal 1° luglio alle ore 12.00 del 15 ottobre: quattro reti con una magliatura di almeno 40 mm.

*Art. 11 cpv. 1 lett. a e 7*

<sup>1</sup> Per la rete flottante ancorata valgono le seguenti misure massime e minime:

- a. magliatura di almeno 38 mm;

<sup>7</sup> Si possono impiegare una rete con una magliatura di almeno 38 mm e tre reti con una magliatura di almeno 40 mm.

*Art. 14 cpv. 2 lett. a e c, 4, 4<sup>bis</sup>, 7 frase introduttiva e lett. d nonché. 7<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> Le reti di fondo possono essere impiegate come segue:

- a. reti per il pesce persico: dalle ore 12.00 del 10 febbraio alle ore 12.00 del 1° maggio, e dalle ore 12.00 del 20 maggio al 14 novembre;

<sup>1</sup> RS 923.31

- c. reti per i lucci e i luccioerca: dalle ore 12.00 del 10 gennaio alle ore 12.00 del 15 luglio e dalle ore 12.00 del 15 settembre al 14 novembre.

4 Per ogni patente possono essere impiegate simultaneamente al massimo:

- b. quattro reti per i lucci e i luccioerca.

<sup>4bis</sup> In deroga al capoverso 2 lettera c, dalle ore 12.00 del 1° aprile alle ore 12.00 del 31 maggio le quattro reti per i lucci e i luccioerca possono essere posate solo sul declivio e senza mettere in pericolo i luoghi di riproduzione dei luccioerca noti.

<sup>7</sup> In aggiunta ai capoversi 1, 2 e 4, per la cattura mirata di abramidi durante tutto l'anno si possono utilizzare al massimo quattro reti di fondo con le seguenti misure massime e minime:

- d. lunghezza della rete di 100 m al massimo.

<sup>7bis</sup> In deroga al capoverso 7, dalle ore 12.00 del 1° aprile alle ore 12.00 del 31 maggio le reti possono essere posate solo sul declivio e senza mettere in pericolo i luoghi di riproduzione dei luccioerca noti, e dalle ore 12.00 del 15 novembre alle ore 12.00 del 10 gennaio possono essere posate solo in alto lago.

*Art. 26 cpv. 3*

*Abrogato*

*Art. 27 cpv. 1, 5 e 6*

<sup>1</sup> Per le specie di pesci elencate qui appresso valgono i seguenti periodi di divieto e le seguenti lunghezze minime:

Specie	Periodo di divieto	Lunghezza minima
a. coregone	15 ottobre–10 gennaio	30 cm
b. temolo	1° febbraio–30 aprile	30 cm
c. trota	1° novembre–10 gennaio	50 cm
d. trota iridea	–	–
e. salmerino alpino (Rötel)	1° novembre–31 dicembre	25 cm
f. luccioerca	1° aprile–31 maggio	40 cm
g. pesce persico	1° maggio–20 maggio	–
h. carpa	–	25 cm
i. tinca	–	20 cm
j. anguilla	–	50 cm

<sup>5</sup> I lucci e i *Gymnocephali cernui* (Kaulbarsche) catturati devono essere tirati fuori dall'acqua.

<sup>6</sup> Le trote catturate durante il periodo di divieto pronte a deporre le uova nonché il materiale riproduttivo del *Coregonus lavaretus* (Blaufelchen) e del *Coregonus oxyrhynchus* (Gangfisch) catturati nel periodo di divieto devono essere messi a disposizione dei servizi competenti. Detti pesci vengono restituiti dopo averne prelevato il materiale riproduttivo.

*Art. 31 cpv. 2*

<sup>2</sup> I pescatori di professione sono tenuti a registrare sull'apposito formulario, in giornata, le catture (peso totale dei pesci non eviscerati e non squamati) ripartite secondo la specie e a consegnare il formulario al competente organo di vigilanza sulla pesca entro il giorno 5 del mese successivo. I competenti organi di vigilanza sulla pesca raccolgono i risultati mensili dei pescatori di professione assoggettati al loro circondario e ogni trimestre, entro il giorno 10 del mese che segue, li trasmettono, servendosi dell'apposito formulario, all'autorità cantonale competente. Quest'ultima, a sua volta, invia la statistica trimestrale delle catture all'UFAM, entro il giorno 15 del mese successivo.

*Art. 33a*

*Abrogato*

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

1° dicembre 2009

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni:

Moritz Leuenberger

